

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

AVV. SIMONA MANCA

La delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto, conferendole ogni più ampia facoltà e mandato, compreso quello di sottoscrivere il presente ricorso, le eventuali memorie in corso di causa, motivi aggiunti, il ricorso in appello ed ogni altro atto di esecuzione.

L'autorizzo, altresì, ai sensi della normativa vigente, quale titolare del trattamento dei miei dati personali ad utilizzare detti dati nel presente giudizio anche nei successivi gradi dello stesso o per l'eventuale composizione

onaria della presente controversia e comunicare gli stessi dati ai suoi collaboratori e/o eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferitole.

Ratifico sin d'ora il suo operato ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Alessandro Colella con studio in MILANO alla via Vittor Pisani n. 27

PER: CALASSO ANNA (c.f. CLSNNA62L48C978Y), nata il 08.07.1962 a Copertino (Le) e residente in Mesagne (Br) alla Via G. Verdi n. 43 rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'originale del presente ricorso, dall'Avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N, tel./fax 0832/1815193-4, PEC: manca.simona@ordavvle.legalmail.it), elettivamente domiciliata in Milano alla Via Vittor Pisani n. 27 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Colella.

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano alla Via C. Freguglia n. 1.

PER

Ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità della fase C degli insegnanti di posto comune della scuola primaria, per l'a.s. 2016/2017, all'assegnazione all'Ambito della provincia di Taranto 0023 (in luogo di quello assegnato: Lombardia 0021), ovvero, **in subordine**, agli Ambiti vicini (sempre della Puglia), tra quelli richiesti nella domanda, cui ha diritto in base al proprio punteggio e all'ordine di preferenza indicato nella stessa domanda; previa disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. nn. 241 e 244 dell'08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016, e i provvedimenti degli Ambiti Territoriali Provinciali che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della Scuola Primaria disposti dal MIUR.

FATTI

La signora Calasso è insegnante di Scuola Primaria nonché in possesso della specializzazione per l'insegnamento di sostegno, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2015 nell'ambito del piano

*Alex Colonna*

LA FIRMA E' AUTENTICA

*Simona Manca*

straordinario di assunzioni previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 98, lett. c).

Quest'anno la ricorrente ha partecipato alla mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (art. 1 comma 108 della Legge n. 107/2015).

Nella propria domanda (**allegato n. 1**) la ricorrente ha dichiarato e documentato – tra le altre cose – l'anzianità di servizio, le esigenze di famiglia, nonché il possesso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.

La Calasso inoltre, dovendolo fare, ha indicato il solo **posto comune** quale tipo di posto da considerare ai fini del trasferimento.

Ella ha, quindi, indicato le preferenze territoriali riportando in primo luogo gli Ambiti della regione Puglia 0011, 0017, 0023 e 0012 e le province di Lecce, Taranto, Bari, Matera e Foggia in quanto più vicine alla propria residenza.

A seguito della domanda di trasferimento le è stato notificato il tabulato (**allegato n. 2**) con il punteggio riconosciutole: in tale occasione ella ha potuto verificare che l'amministrazione scolastica le ha correttamente attribuito 48 punti e, pertanto, legittimamente si aspettava di poter essere trasferita in uno degli ambiti di cui alle prime preferenze, anche in ragione del notevole punteggio posseduto.

Ed invece il sistema assurdo costruito dal MIUR, ormai oggetto delle cronache quotidiane, il famoso algoritmo che non ha funzionato, ha fatto sì che la Calasso fosse trasferita nell'ambito Lombardia 0021 (**allegato n. 3**) in luogo di uno degli ambiti territoriali della regione Puglia dove sono stati trasferiti su posto comune insegnanti con minore punteggio rispetto a lei, come si evince dai bollettini dei trasferimenti di Scuola Primaria pubblicati dal MIUR (**allegato n.4**).

Da questi bollettini è infatti possibile rilevare che un cospicuo numero di posti – nella provincia di Taranto - è stato attribuito a docenti con punteggio anche notevolmente inferiore a quello della ricorrente.

In modo particolare, per quanto riguarda la posizione della Calasso, ella sarebbe dovuta essere assegnata prioritariamente all'Ambito 0023 di Taranto

per il quale la istante aveva formulato le prime opzioni di scelta, poiché in detto ambito sono stati trasferiti ben **28 docenti** su “posto comune” con punteggio inferiore e senza diritto di precedenza (CANTALUPI ANNA MARIA, COPPOLA TIZIANA, CARICASOLE ANNA, CARDEA MARIA, CASCIANO GIUSEPPINA, DI COSTE COSIMO, FRANCO ANNA, FRASCELLA AGNESE, FESTA MARIA, LUPOLI CONSOLATA, LUPO VINCENZA, MOLENDINI MARIA PIA, IMPELLICCIERI MARIATERESA, MARANO' MARIA CIRA, MARSEGLIA LUCIA, MARESCA MARGHERITA, ANNICCHIARICO GIUDITTA, PICCINNI ANTONELLA, PICHIERRI GIOVANNA GAETANA, ARCADIO LEONARDA, SAMMARCO RITA MARIA, SPORTELLI MARIA ANNUNZIATA, STRANIERI IMMACOLATA, TANESE ANGELA RITA, TRIPALDI LUCIA MARIA, TRIPALDI LUISETTA, TURSO GIUSEPPA, VENNERI CINZIA LAURA).

Ciò – si ribadisce – sarà avvenuto sicuramente a causa di un errore del sistema, probabilmente del *software* che ha gestito le domande di mobilità.

La ricorrente ha presentato reclamo e tentativo di conciliazione alle amministrazioni scolastiche competenti, così come previsto dal MIUR per i casi di errore materiale, ma purtroppo essi non hanno avuto alcun esito ed il 1 settembre ella ha dovuto prendere servizio in Lombardia presso l'Istituto Comprensivo Via Linneo a Milano.

La docente è perciò costretta a presentare ricorso per il riconoscimento dei suoi diritti per le seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

Preliminarmente, non appare superfluo un breve *excursus* del quadro normativo che regola i movimenti dei docenti per l'a.s. 2016/2017.

La mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è disciplinata dall'O.M. n. 241 dell'08.04.2016 e dal C.C.N.I. sulla mobilità siglato l'08.04.2016, e trova le sue norme base nella Legge n. 107/2015 art. 1 comma 108 (cd. “Buona Scuola”).

Tale impianto normativo riguarda sia i docenti di ruolo assunti antecedentemente al piano straordinario del 2015, sia quelli assunti con detto piano, al fine di ottenere l'ambito territoriale di titolarità.

Con la Legge n. 107/2015 il legislatore ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, stabilendo che ad esso vi avrebbero preso parte, innanzitutto, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, quelli assunti con il piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016.

La riforma della "Buona scuola", dunque, la legge-madre per quanto riguarda il piano straordinario della mobilità, prevede un ordine cronologico delle operazioni che privilegia i docenti assunti prima dell'a.s. 2014/2015 su quelli assunti in ruolo nell'a.s. 2015/2016.

L'O.M. n. 241 del 08.04.2016 e il CCNI sulla mobilità siglato il 08.04.2016 hanno quindi suddiviso il piano della mobilità in 4 fasi che si susseguono in ordine cronologico: fase A, fase B, fase C e fase D.

**La fase A** è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

**La fase B** è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, successivamente, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

**La fase C** è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

**La fase D** è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase che interessa il caso di specie è la **fase C**: la Calasso è stata infatti assunta in ruolo nel 2015/2016 attingendo alle GAE della Scuola Primaria.

**L'art. 8 del CCNI del 08.04.2016 -ART. 8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ** stabilisce che *"1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di*

*mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della Legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali".*

Ed anche l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, art. 9 – INDICAZIONE DELLE PREFERENZE, è molto chiara al comma 10: *"nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali".*

Alla luce di tali disposizioni, è evidente che siamo in presenza di un macroscopico errore materiale da parte del sistema informatico del MIUR, errore che va immediatamente rimosso.

La fase che interessa il caso di specie è la fase C: la ricorrente è stata, infatti, assunta nel 2015/2016 mediante lo scorrimento delle GAE della scuola primaria della Provincia di Lecce.

**Nell'ambito di ogni fase, il MIUR avrebbe dovuto incrociare le preferenze degli insegnanti circa gli ambiti e il loro punteggio, e assegnare a ciascun ambito il docente con maggiore punteggio.**

Orbene, alla luce dell'impianto normativo suesposto è agevole rilevare il macroscopico errore in cui è incorso il sistema creato dal MIUR: se l'algoritmo avesse, infatti, rispettato le norme innanzi descritte la Calasso sarebbe stata **DA SUBITO** assegnata all'Ambito 0023 di Taranto, dove erroneamente sono stati trasferiti innumerevoli docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza, e non già a quello della Lombardia.



Ed invero, scorrendo l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola primaria della provincia di Taranto nella fase C, come si è già detto, si può verificare che i docenti trasferiti su posto comune con punteggio inferiore a quello della ricorrente sono ben 28!

Non si comprende, dunque, sulla base di quale algoritmo abbia operato il *software* predisposto dal MIUR! Algoritmo che palesemente contravviene a tutte le disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti la mobilità del personale docente ed educativo.

Il Ministero avrebbe dovuto, correttamente, attribuire alla docente, prioritariamente il posto comune nell'Ambito 0023 di Taranto, in quanto tra le prime preferenze da essa indicate, sulla base del punteggio posseduto.

Tutto ciò premesso, e in riferimento ai posti concessi dal MIUR per i trasferimenti, qualunque sia stato il problema tecnico che ha determinato gli errori materiali, il MIUR ha palesemente violato le norme che sovrintendono la mobilità della fase C del personale docente nella Scuola Primaria.

Ed invece ella è stata costretta a lasciare la propria famiglia per prendere servizio in Lombardia, a causa dei macroscopici errori compiuti dall'Amministrazione scolastica, la quale che non si è premurata di verificare la correttezza del proprio operato neppure a seguito di reclamo e di istanza di conciliazione presentate dalla Calasso, in violazione di tutti i principi che sovrintendono all'azione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 contiene l'enumerazione dei principi che reggono l'attività amministrativa: accanto al riferimento ai tradizionali criteri dell'economicità, dell'efficacia, della pubblicità e dell'imparzialità, sono altresì richiamati il canone della trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario.

Sintesi dei suddetti principi è quello del buon andamento, il quale tradizionalmente impone che l'attività amministrativa pubblica si svolga nel rispetto della legge e si conformi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La finalità è quella di creare un corretto rapporto con il cittadino per ridurre il tasso di contenzioso consentendogli di vedere garantiti i propri diritti nei

confronti dell'amministrazione pubblica, soddisfacendo il diritto ad una informazione qualificata, all'accesso ai documenti amministrativi e di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti che lo riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l'attività amministrativa si articola.

Nell'ambito di questi principi il procedimento amministrativo è stato "costruito" dal legislatore in maniera tale che il cittadino non sia "vittima" estranea ai provvedimenti amministrativi emanati dalla P.A. nei suoi confronti, ma partecipe e consapevole dei procedimenti che lo coinvolgono.

Specularmente, la P.A. non deve essere un'entità autonoma ed estranea nel suo operare nei confronti dei cittadini, ma deve accertare, anche d'ufficio e con la collaborazione dell'utente, situazioni e *status* che, altrimenti, potrebbero rimanere ingiustificatamente sconosciuti, irrisolti e senza riscontro.

Ebbene, sulla scorta del quadro normativo suesposto, l'operato dell'Amministrazione scolastica non solo è illegittimo, ma altresì illogico e irrazionale, considerando che, pur avendo la ricorrente indicato puntualmente i requisiti che le avrebbero consentito di essere trasferita in ambiti vicini, l'Amministrazione resistente non si è evidentemente premurata di verificarli e prenderli in considerazione, a maggior ragione in una situazione idonea ad incidere sfavorevolmente sulla propria sfera giuridica, con conseguente grave *vulnus* al principio di legalità.

Sul punto, a mero titolo esemplificativo, si richiama la recentissima ordinanza del **Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto del 20.09.2016**, che ha accertato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica in tema di mobilità 2016. *Il Tribunale di Taranto si è pronunciato sul caso di una docente trasferita dalla provincia di Taranto in una sede di gran lunga più distante (Emilia Romagna), accertando che l'amministrazione scolastica ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nel territorio tarantino (ambito indicato dalla ricorrente quale seconda preferenza), ad altri docenti con punteggio inferiore, e concorrenti per lo stesso grado scolastico (primaria), per la stessa tipologia di posto (comune), e per la stessa fase (assegnazione ambito nazionale). In conseguenza, come già pronunciato dal Tribunale di Trani con ordinanza del 16.09.2016, anche il Giudice tarantino ha individuato nella*

*condotta amministrativa un motivo di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a., sanciti dall'art. 97 Cost., e quindi ha ordinato l'assegnazione della docente in un Ambito territoriale della Provincia di Taranto.*

Ed ancora, con ordinanza, n. 50988 del 24.11.2016, **il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce** ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso collettivo ex art. 700, con il quale i ricorrenti, docenti a tempo indeterminato di scuola primaria (posto comune) assunti in forza dell'art 1, comma 98, lettera c) della L. n. 107/2015, esponevano di aver appreso, al momento della pubblicazione dei trasferimenti, di essere stati assegnati d'ufficio in un istituto scolastico non gradito e lontano dalla propria sede di residenza nonostante altri colleghi, con punteggi inferiori e senza diritto di precedenza, avessero ottenuto un posto comune nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza. Nella fattispecie, il Giudice del Lavoro ha accertato macroscopici errori da parte del sistema informatico del MIUR che ha gestito la procedura di mobilità, con violazione della regolamentazione della formazione delle graduatorie e pregiudizio dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il comportamento dell'Amministrazione convenuta va dunque censurato con conseguente assegnazione alla ricorrente di quanto legittimamente richiesto.

Tutto ciò premesso, la docente Calasso Anna come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Giudice adito, riconosciuta la propria competenza e previ gli incombeni di legge, voglia fissare con urgenza l'udienza per la comparizione delle parti ed ivi riconoscere il diritto della ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità della fase C degli insegnanti di posto comune della scuola primaria, per l'a.s. 2016/2017, all'assegnazione all'Ambito della provincia di Taranto 0023 (in luogo di quello assegnato: Lombardia 0021), ovvero, **in subordine**, agli Ambiti vicini (sempre della Puglia), tra quelli richiesti nella domanda, cui ha diritto in base al proprio punteggio e all'ordine di preferenza indicato nella stessa domanda; previa disapplicazione di tutti gli



atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. nn. 241 e 244 dell'08.04.2016, il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato l'08.04.2016, e i provvedimenti degli Ambiti Territoriali Provinciali che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase C della Scuola Primaria disposti dal MIUR.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Ai fini del Testo Unico Spese di Giustizia si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che l'importo del contributo unificato dovuto è pari a € 259.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Domanda di mobilità territoriale.
2. Tabulato con punteggio e titoli riconosciuti ai fini della mobilità territoriale.
3. PEC del 11.08.2016 di assegnazione all'I.C. Via Linneo di Milano Ambito Lombardia 0021.
4. Bollettini trasferimenti Scuola Primaria in provincia di Taranto.
5. Giurisprudenza.

Milano, 06 dicembre 2016

(Avv. Simona Manca)





**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Num R.G. 12703

Depositato nella cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale di Milano

Oggi 6 DIC. 2016

L'Assistente Giudiziario  
Dr.ssa Maria Angela MILASI

É assegnato al Giudice dr. CASELLA

Milano, 6 DIC. 2016

**IL GIUDICE**


Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 2-3-17 ore 10,45  
alle ore 10,45, stanza n. 30 piano 2°, Via San Barnaba n. 50, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Dispone che entro la data dell'udienza venga completata l'indicazione del recapito dei testi, ove mancante.

Manda alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

**Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o .msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.**

Milano, 12-12-16



**IL GIUDICE**

**RELATA DI NOTIFICAZIONE**

A istanza come dagli atti, io sottoscritto a.u.g. presso l'Ufficio Unico di Milano ho notificato l'antescritto atto a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro  
pro tempore domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura distrettuale dello stato con sede  
in Milano alla via C. Freguglia, 1 mediante consegna a mani

Affidarsi al momento assenti

23 DEC. 2016

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
GIUSEPPE CAPUTO

**A/Ter P/1/17592** **UNEP - MILANO SPECIFICA**

Trasferte	€ 2,18
Spese Postali	€ 0,00
Bolli/Varie	€ 0,00
<b>SPECIFICA</b>	<b>€ 0,00</b>

Data Disp. **29/12/16**

(SPESE POSTALI E TRASFERTE ANTICIPATE DALL'ERARIO)



**UNEP - MILANO**  
**Zone - 1/91**

Istante. **CALASSO ANNA**

**Cr. A/Ter P/1/17592**

Rich. **MANCA SIMONA**

Dest. **MINISTERO ISTRUZIONE C/O AVVOCATURA STATO**

**23/12/2016**

Zone - 1/91